



COPIA ORIGINALE

Comune di Citerna

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **10** Del **02-03-18**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E TARIFFE ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di marzo alle ore 21:00, presso la sala delle adunanze di Citerna, convocato nei modi di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FALASCHI GIULIANA	P	PIETRI ALESSIO	P
PELLEGRINI MATTEO	P	TAVERNELLI ENZO	P
GRAGNOLI GIULIA	A	DELLA RINA GIUSEPPE MAURO	P
BRAGOTTI PAOLO	P	PALADINO ENEA	P
BRUSCHI ELENA	P	CAPACCI ALESSANDRO	P
PITOCCHI JONATHAN	P	CIRIGNONI GIANLUCA	A
PRESENTI GILBERTO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

ASSESSORE ESTERNO	BARBERI NUCCI BENEDETTA	P
-------------------	-------------------------	---

Assume la presidenza la Signora FALASCHI GIULIANA in qualità di SINDACO assistita dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DECENTI BRUNO.

Si dà atto che gli assenti sono giustificati.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

Il sottoscritto segretario comunale certifica che:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno _____ al giorno _____ con numero _____ .

Citerna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DECENTI BRUNO

Note:



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta dell'assessore Benedetta Barberi Nucci;
PREMESSO che sul testo della proposta della presente delibera è stato acquisito il parere favorevole del funzionario responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica e del funzionario responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - I comma - del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;
RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, già prorogato al 28 febbraio 2018 con Decreto Ministero dell'Interno 29 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018;
RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2018, il quale ha stabilito che: *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini*



dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione C.C. n. 34/2014 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 27 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all'ultimo periodo che: *"nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018;

RICHIAMATO altresì il comma 27 dell'art. 1 della L. 208/2015 che ha rinviato al 2018 l'obbligo di tenere conto nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti anche delle risultanze dei fabbisogni standard, obbligo prescritto dall'art. 1, comma 653, della L. 147/2013;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;



- i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il calcolo delle tariffe sono stati definiti, per l'anno 2018, in base al vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, sezione TARI, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 sopra richiamato;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2018 ammonta ad €450.421,12 al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 1.554,44;

VISTA, altresì, l'articolazione tariffaria relativa alla tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche così come riportata nel dispositivo, determinata sulla base del Piano Finanziario di cui sopra e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto, dal comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;

DATO ATTO che nella definizione della articolazione tariffaria 2018, è stato applicato l'impianto dei coefficienti previsti nell'Allegato B del citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

DATO ATTO inoltre che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapporta a giorno e maggiorata del 50%;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta unica comunale;

ACQUISITO il parere della I commissione consiliare nella seduta del 1 marzo 2018;

CON VOTI favorevoli otto e astenuti tre (Della Rina, Paladino e Capacci) espressi per alzata di mano dagli undici presenti

DELIBERA



COPIA ORIGINALE

1) DI APPROVARE il “Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e relativa relazione” per l’anno 2018 che, siglati dal segretario comunale, si allegano all’originale della presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) DI APPROVARE la seguente articolazione tariffaria per l’anno 2018 per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica:

UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Quota Fissa €/mq/annc	Quota Variabile €/utenza/annc
Nucleo con 1 componente	0,722584	61,463352
Nucleo con 2 componente	0,810704	110,634034
Nucleo con 3 componente	0,907636	125,999872
Nucleo con 4 componente	0,969320	135,219375
Nucleo con 5 componente	1,031004	178,243722
Nucleo con 6 o più componenti	1,066252	208,975398

UTENZE NON DOMESTICHE

N.	Categoria	Quota Fissa €/mq/anno	Quota Variabile €/mq/annc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,668946	0,603556
2	Campeggi, distributori carburanti	1,137209	1,015329
3	Stabilimenti balneari	0,69989	0,62683
4	Esposizioni, autosaloni	0,655567	0,586634
5	Alberghi con ristorante	1,67308	1,49081
6	Alberghi senza ristorante	1,137209	1,019559
7	Case di cura e di riposo	1,244240	1,111221
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,458303	1,304415
9	Banche ed istituti di credito	0,709083	0,637401
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,337893	1,204293
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,605471	1,436972
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,123830	1,008278
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,418166	1,263520
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,722462	0,641631
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,863630	0,772778
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	6,702844	6,001723
17	Bar, caffè, pasticceria	5,124130	4,585903
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,063775	2,734337



COPIA ORIGINALE

19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,346312	2,09524
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,77201	7,82693
21	Discoteche, night club	2,113871	1,892460

3) DI DARE ATTO che i coefficienti del Dpr n. 158/1999 utilizzati nella determinazione delle tariffe TARI 2018 sono i seguenti:

UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Quota fissa - Ka	Quota variabile - Kb
Nucleo con 1 occupante	0,82	1,00
Nucleo con 2 occupanti	0,92	1,80
Nucleo con 3 occupanti	1,03	2,05
Nucleo con 4 occupanti	1,10	2,20
Nucleo con 5 occupanti	1,17	2,90
Nucleo con 6 o più occupanti	1,21	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE

N.	Categoria	Quota fissa - Kc	Quota variabile - Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,50	4,28
2	Campeggi, distributori carburanti	0,85	7,20
3	Stabilimenti balneari	0,53	4,48
4	Esposizioni, autosaloni	0,49	4,16
5	Alberghi con ristorante	1,26	10,66
6	Alberghi senza ristorante	0,85	7,23
7	Case di cura e di riposo	0,93	7,88
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,09	9,25
9	Banche ed istituti di credito	0,53	4,52
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,00	8,54
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	10,19
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,84	7,15
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,06	8,96
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,54	4,55
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,65	5,48
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,01	42,56
17	Bar, caffè, pasticceria	3,83	32,52
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,29	19,39
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,76	14,98
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,58	55,94
21	Discoteche, night club	1,58	13,42

4) DI DARE ATTO che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapporta a giorno e maggiorata del 50%;



COPIA ORIGINALE

5) DI DARE ATTO altresì che con le tariffe di cui al precedente punto 2) è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio;

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Tributarî per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

7) DI DICHIARARE, con successiva e separata unanime votazione resa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. n. 267/2000.



COPIA ORIGINALE

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**

Data: 02-03-18

Il Responsabile del servizio
Stoppini Rita

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**

Data: 02-03-18

Il Responsabile del servizio
Stoppini Rita

II SEGRETARIO COMUNALE

Dr. DECENTI BRUNO

Il Presidente

Dott.ssa FALASCHI GIULIANA